

N ° 63	2020	REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI 2020
---------------	-------------	--

*** * * COPIA * * ***

UNIONE DEI COMUNI “MARMILLA”

Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar - Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09027 Sanluri

SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 5 Del 04/02/2020	OGGETTO: Accertamento di compatibilità paesaggistica e autorizzazione paesaggistica ai sensi gli artt. 167 e 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) per opere realizzate in assenza di titolo edilizio; Richiedente: Putzu Luigi – Putzu Efisio - Pos. 7/2020
---	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattro** del mese di **febbraio** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTE le Leggi Regionali n. 1 del 07.01.1977 e n. 31 del 13.11.1998;

VISTI gli artt. 57 e 74 del D.P.R. 10.06.1979, n. 348;

VISTO l'articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il DPR 139/2010.

VISTO il Regio Decreto 03.06.1940, n. 1357;

VISTO il D.P.R.S. 7.9.2006 n. 82, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – Primo Ambito Omogeneo;

VISTA la Determinazione n. 4890/DG del 29.10.2012 della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia della Regione Autonoma della Sardegna che include l'Unione Comuni “Marmilla” nell'elenco degli Enti idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria delegata in materia di paesaggio;

VISTO l'art.3 della L.R. n.28 del 12.08.1998 che elenca gli interventi di competenza degli Enti idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria delegata in materia di paesaggio;

VISTA l'istanza del Sig. Putzu Luigi, assunta agli atti d'ufficio attraverso portale SUAPE codice univoco 90042, in data 16/10/2019 prot. 5254, pos. n. 7/2020, tesa ad ottenere il rilascio dell'Accertamento di compatibilità paesaggistica e autorizzazione paesaggistica ai sensi gli artt. 167 e 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004), avente ad oggetto "opere eseguite in assenza del titolo edilizio e rimozione delle stesse" per le opere eseguite nell'immobile sito in via Muraglia 90 nel Comune di Sanluri;

VERIFICATO che l'intervento per cui si chiede l'autorizzazione ricade nel territorio del Comune di Sanluri, in ambito vincolato per effetto dell'art. 143, c.1, lett. d, D. Lgv 42/2004 (Nuclei di primo impianto e di antica formazione) e ss.mm.ii.;

VERIFICATA la completezza della documentazione presentata dall'interessato ai sensi dell'art. 146, comma 3, D. Lgs. 42/2004;

VISTA la Relazione Paesaggistica prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005, da cui risultano lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti delle trasformazioni sul paesaggio e gli elementi di mitigazione e compensazione;

RICHIAMATA la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento predisposta da questo Ufficio, ai sensi dell'art. 146, comma 7, del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., e trasmessa alla Soprintendenza competente per territorio unitamente alla documentazione presentata dall'istante, ai fini del rilascio del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 146, comma 8, del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., nonché la contestuale comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento;

CONSIDERATO che la citata Soprintendenza ha reso nei termini di legge parere favorevole vincolante ed obbligatorio prescritto dall'art. 146, comma 5, D. Lgs. 42/2004;

VERIFICATA la compatibilità dell'intervento rispetto ai valori paesaggistici tutelati dal vincolo nonché la sua conformità alle disposizioni contenute nel P.P.R. senza alcuna prescrizione;

VISTA la dichiarazione del tecnico Geom. Sarigu Roberto con la quale si attesta che le opere sono state realizzate antecedentemente all'imposizione del vincolo;

RICHIAMATO il parere del Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. 13373 del 05/05/2016, allegato al presente parere, che prende in esame le verifiche a cui deve essere sottoposto un fabbricato realizzato in assenza o difformità dal titolo edilizio;

DATO ATTO che, sulla base del sopracitato parere, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per un immobile realizzato precedentemente all'apposizione del vincolo deve essere effettuata come autorizzazione paesaggistica postuma ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e che non trova applicazione il divieto di sanatoria "ex post" nel caso di realizzazione di volumi o superfici utili non autorizzate "ab origine";

DATO ATTO che il sopracitato parere specifica altresì che in tale fattispecie non sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 181 del codice, in quanto riferite al solo caso di abuso paesaggistico realizzato in vigenza del vincolo;

RITENUTO di dover provvedere in merito in applicazione dell'art. 2, comma 1, della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 9 della Legge regionale 12.08.1998, n. 28;

DETERMINA

1. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22.1.2004, n. 42, la realizzazione delle opere descritte nella documentazione tecnica presentata, per i motivi indicati in premessa, con le seguenti prescrizioni:
 - Nessuna;
2. La presente autorizzazione, costituisce provvedimento autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento e non costituisce titolo per l'esecuzione delle opere in relazione al quale è compito del Comune accertare la rispondenza alle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica.
3. Ogni eventuale variante al progetto approvato dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Servizio per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 167 del D. Lgs. 42/2004.
4. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 11, del DPR 139/2010, è immediatamente efficace ed è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5. Viene contestualmente trasmessa alla Soprintendenza ed agli enti pubblici territoriali interessati, ai sensi dell'art. 146, comma 11, del D. Lgs. 42/2004;
6. Resta fermo l'obbligo dell'osservanza di ogni ulteriore prescrizione derivante da altre, distinte, Autorità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, ricorso gerarchico al Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni "Marmilla", ai sensi degli artt. 21 e 24 della L.R. 31/98, secondo le modalità di cui alla L. 1199/1971.

E' ammesso altresì, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 104/2010.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Alessio Ortu

N° 128 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che copia della su estesa determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Sanluri, li 04/02/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Alessio Ortu